

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA A DICEMBRE

Il “Ristori-quater” rinvia il versamento di alcuni versamenti in scadenza nel mese di Dicembre per i soggetti maggiormente colpiti nel mese di Novembre dagli effetti della pandemia

Informativa n.	74/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020



Il Decreto-Legge c.d. “Ristori-quater” ha stabilito, tra l’altro, il differimento di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Più precisamente il rinvio viene stabilito a favore:

- a) dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30 Novembre 2020 (2019 per i soggetti con periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto al mese di novembre dell’anno 2019;
- b) dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019;
- c) dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese di cui all’art. 1 del [DPCM 3 Novembre 2020](#) ;
- d) dei soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
- e) dei soggetti che operano nei settori economici di cui al successivo [allegato](#), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuata alla data del 26 novembre 2020.

Si precisa che alla data del 26 Novembre 2020 le Regioni incluse nelle “zone arancioni/rosse” erano le seguenti:

**ZONA ARANCIONE**  
**Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia**

**ZONA ROSSA**  
**Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la P.A. di Bolzano**

Per i soggetti sopramenzionati gli adempimenti rinviati sono i seguenti:

- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza il 16 dicembre 2020 (con esclusione quindi a titolo esemplificativo dei premi INAIL e delle ritenute di lavoro autonomo);
- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per la verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 tornano utili le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Circolare n. 9/2020, secondo le quali:

- devono essere considerate non solamente le operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 fatturate o certificate, e che, conseguentemente, sono rientrate nelle liquidazioni periodiche, ma anche i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi di novembre 2020/2019 non rilevanti ai fini IVA (ad esempio corrispettivi fuori campo IVA per la vendita dei tabacchi);

- la data di effettuazione dell'operazione per le fatture immediate è la data della fattura, per le fatture differite è la data dei DDT mentre per i corrispettivi è la data del corrispettivo giornaliero;
- nei casi in cui non vi sia l'obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si può fare riferimento al concetto di ricavi e compensi.

Permane invariata invece la data **del 16 Dicembre 2020** per il versamento a saldo **della seconda rata dell'IMU**, con le note esclusioni già dettagliatamente esaminate nelle precedenti informative Unistudio.

Cordiali saluti.